

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Antonio Giuseppe GALGANO**  
*Patrocinante in Cassazione*

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ART. 414 C.P.C.**  
**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669**  
**QUATER C.P.C. - ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**  
**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA**  
**NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**PER**

La Prof.ssa Iacobuzio Maria Luisa, C.F. n **CBZMLS70T57G942W** residente in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato al Viale Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente Ricorso

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro – Legale rappresentante pro-tempore domiciliato in Roma e sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48

**- Resistente -**

**NONCHE' CONTRO**

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza in persona del Dirigente pro-tempore Dottoressa Debora Infante sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48

**- Resistente -**

**NONCHE' CONTRO**

Tutti i Controinteressati iscritti alla Classe di Concorso A026 – Matematica Posto Normale che hanno proposto domanda di Trasferimento per la scuola secondaria di II grado e che si vedrebbero danneggiati dall'accoglimento del presente ricorso

**- Resistenti -**

### **FATTO**

L'Odierna Ricorrente è in servizio presso l'IIS "Petrucelli – Parisi" con sede in Moliterno con distaccamento presso la sede di Tramutola e, per l'anno scolastico 2023/2024, ha presentato Domanda di Trasferimento per la Scuola Secondaria di II grado – Posto Normale Classe di Concorso A026 indicando, al Punto 29 della suddetta domanda, quale titolo di precedenza quella prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92.

All'atto della validazione della stessa apprendeva che l'indicata precedenza ex lege 104/92 non le veniva riconosciuta in quanto l'assistenza da lei prestata era ed è in favore della propria nonna che, essendo parente di II grado, non viene ricompresa nel novero dell'art. 13, comma 1, lett. IV del CCNI.

La situazione appare paradossale in quanto la Ricorrente: a) convive con la di lei nonna; b) è la sua referente unica non essendoci altri parenti che possano assisterla e c) dalla documentazione medica allegata appare chiaro il riconoscimento della situazione di gravità richiesta dalla Legge 104/92 per la concessione dei benefici previsti dall'art. 33 commi 5 e 7.

### **DIRITTO**

Al fine di dimostrare che le richieste dell'Odierna Ricorrente sono del tutto legittime questa Difesa ritiene opportuno fugare ogni dubbio sulle illegittime previsioni del CCNI comparto scuola nonché sulle altrettanto illegittime previsioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 11/2023 .

**a) Normativa sui trasferimenti e disparità di trattamento**

Il contratto sulla mobilità del personale scolastico riconosce solo in casi molto limitati, creando un'evidente disparità di trattamento, la possibilità per il dipendente che assiste un familiare gravemente invalido di ottenere una precedenza nei trasferimenti.

A parere di questa Difesa va da subito messo nella giusta luce l'incomprensibile differenza, nel caso di precedenza per assistenza a familiare con handicap, nei casi nei casi di trasferimenti, provinciali ed interprovinciali e nei casi di assegnazione provvisoria, in quanto la normativa opera in modo molto diverso, e per alcuni versi è più "permissiva" per le assegnazioni provvisorie rispetto ai trasferimenti.

Ricordiamo per primi a Noi stessi che nei trasferimenti la precedenza per assistenza al soggetto con handicap è valida solo per assistere il **coniuge**, il **figlio con disabilità**, il **genitore con disabilità** o per chi esercita la **tutela legale**.

È prevista inoltre l'assistenza al **fratello o alla sorella**. Sono quindi esclusi altri parenti o affini entro il II o III grado. Tanto viene specificato dall'art. 13, comma 1, punto IV del contratto mobilità e dall'art. 1 dell'Ordinanza sulla mobilità n. 36/2023.

Nelle assegnazioni provvisorie, invece, si allarga la platea dei beneficiari anche ai parenti e affini di II e III grado.

Pertanto all'assistenza al proprio figlio, al coniuge, al genitore è aggiunta la possibilità di assistenza a **nonno o nonna**, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella, suocero o suocera del titolare, figlio o figlia del coniuge, **nonno o nonna del coniuge**, nipote (figlio del figlio del coniuge), cognato o cognata. L'assistenza vien garantita altresì a parenti o affini entro il III grado.

Rimane anche intatta la possibilità di ottenere la precedenza da parte di chi esercita la tutela legale.

Alla luce delle appena descritte differenti normative che regolano, in fin dei conti, **situazioni del tutto simili per non dire identiche**, a questa Difesa appare innanzi tutto palesemente violato il principio di uguaglianza ed il più generale principio di ragionevolezza ex artt. 3 e 97 della Costituzione alla luce dei quali la Legge, nel perseguimento del prioritario obiettivo del buon andamento della PA, **deve in ogni caso regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione solo ed unicamente nella diversità delle situazioni disciplinate.**

**I principi generali di uguaglianza e non discriminazione**, tra dipendenti della medesima PA, **vietano ogni trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni** non apparendo sorretta da adeguata *ratio* giustificativa la diversità di trattamento riservata ai dipendenti pubblici che si trovano in situazioni di fatto simili.

Sul principio di non discriminazione la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ha sottolineato che il ***"principio della parità di trattamento, che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione e il cui carattere fondamentale è sancito dall'art. 20 della Carta di Nizza, ... esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa"***.

Anche la **Direttiva 2000/78/CE** del Consiglio del 27.11.2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché, più in generale, con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000 e adattata a Strasburgo il 12.12.2007.

Ad ogni modo, per consolidata giurisprudenza della Consulta ***"Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni"*** (sent. Corte Costituzionale n. 15 del 1960), ***"poiché l'art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni"***

*irragionevoli” (sent. Corte Costituzionale n. 96 del 1980). Quindi “si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche” (sent. Corte Costituzionale n. 340 del 2004).*

A “difesa” della PA vi è, quindi, quanto dedotto dalla **S.C. con ordinanza 6150 del 01.03.2019**, nella quale si legge: *“ferma la qualificazione come “diritto” della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l’art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall’inciso “ove possibile” contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 41 Cost.; tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), “dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”.*

Va altresì messo nella giusta luce che, con la negazione del diritto di precedenza del lavoratore che partecipa alla mobilità, si realizza un evidente contrasto con l’art.2 del D.Lgs n.165 del 2001, in quanto **non è possibile che un CCNI deroghi disposizioni dirette ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale costituzionalmente garantiti**. Una condizione, peraltro, che poggia sulla illegittimità della deroga poiché la *lex specialis* (qual è senza ombra di dubbio la legge 104/92) non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale.

Nel caso che qui ci occupa non si vede quale possa essere il danno che verrebbe arrecato alla PA da parte della Ricorrente e del riconoscimento del suo diritto

(ma anche dovere) di assistere la proprio nonna. Tranne che non si voglia giustificare un diverso trattamento a seconda del grado di parentela (primo o secondo grado) andando però a collidere con quanto sin qui evidenziato sia in merito alla valenza costituzionale della normativa sia in merito all'obbligo in capo alla PA di applicare la parità di trattamento ai propri dipendenti.

La ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale induce dunque a ritenere che nel necessario bilanciamento d'interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche ed organizzative non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte **(Corte di Cass., n. 25379/2016; Corte di Cass., n. 9201/2012)**.

**b) Violazione del Diritto alla salute**

In più occasioni la Consulta ha avuto modo di ribadire che **la L. 104/1992 è finalizzata alla tutela della salute psico-fisica del disabile**, e che il ruolo delle famiglie *"... resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap..."*, spiegando anche che il diritto alla salute psico-fisica, ricomprensivo dell'assistenza e della socializzazione, va garantito e tutelato al soggetto con handicap in situazione di gravità, nella sua duplice veste di singolo individuo e di persona facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, deve intendersi *«ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»*. **(Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 138 del 2010)**

E' stato anche chiarito dalla Consulta che *“la legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha più volte avuto occasione di affermare la Corte anche con specifico riferimento all'art. 33, c. 5.”* .

In riferimento a quest'ultimo articolo va premesso che lo stesso persegue la duplice finalità di garantire continuità di assistenza al malato con handicap e comunque **il diritto dello stesso ad essere assistito da persona di famiglia**, ex se idonea a garantire l'*affectio* di cui ogni malato necessita e di assicurare anche il diritto del lavoratore di prestare assistenza al proprio familiare.

**Ne consegue che il diritto di cui all'art. 33 co. 5 costituisce un'effettiva forma di tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito.**

La sua versione attuale dispone che: *“Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Essa è il risultato di varie modifiche avutesi nel corso degli anni: **l'art. 24 della L. 4.11.2010 n. 183** ha eliminato i requisiti della **“continuità ed esclusività”** dell'assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti, introducendo il principio del **“referente unico”** per ciascun disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, fatta salva la possibilità per i genitori, anche adottivi, di fruirne alternativamente, per l'assistenza dello stesso figlio affetto da grave disabilità; **l'art. 24 della L. 183/2010** ha espunto dalla formulazione dell'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 quel requisito della **“convivenza”** sino ad arrivare al D Lgs 105/2022 che ha eliminato la figura del referente unico.

Appare chiaro che la normativa, nel corso degli anni, è andata in un'unica direzione finalizzata a garantire la giusta e necessaria assistenza alla persona affetta da handicap grave rendendo “burocraticamente meno oneroso e

difficoltoso” il riconoscimento di determinate concessioni per chi fa assistenza ex L. 104/92.

In sostanza, per effetto delle sopravvenute modifiche legislative, il diritto all'assegnazione presso la sede più vicina al domicilio della persona da assistere viene ora riconosciuto al lavoratore che assiste una o più persone con handicap in situazione di gravità, anche nel caso in cui difettino i requisiti della **"continuità"** e della **"esclusività"** dell'assistenza ed a prescindere dalla convivenza con il familiare.

Visto quanto sin qui dedotto sulla normativa vigente e sugli aspetti giurisprudenziali in materia il caso che qui ci occupa appare chiaramente contornato da illegittimità. La Ricorrente, infatti, è sia referente unico che familiare convivente ed è l'unica che può garantire alla propria nonna continuità ed esclusività anche nell'aspetto affettionale pertanto risulta, a parere di questa Difesa, palese la violazione dell'art. 33 – comma 5 della legge 104/92.

Da ultimo si ritiene utile menzionare la recentissima **sentenza del Tribunale di Patti n. 573/2023 del 23.03.23** con la quale il Giudicante di prime cure è ritornato ad affrontare il tema del diritto di precedenza ex lege 104/92 (in quel caso del figlio che assiste il genitore disabile in sede di mobilità interprovinciale) affermandosi che *“coerentemente con tale prospettiva”* (riferendosi alla sentenza della Corte di Cassazione n.35105/2022) , *“non si nega certamente il legittimo ricorso in sede di contrattazione collettiva alla individuazione di una graduazione fra i diversi titoli che danno diritto a una precedenza al fine di soddisfare, in maniera ragionevole, il predetto contemperamento. Tuttavia, tenuto conto anche della particolare rilevanza costituzionale che assume un diritto fondamentale come quello in discorso, che mira a tutelare nel miglior modo possibile la condizione del disabile bisognoso di assistenza, non può certo ritenersi che la dovuta considerazione degli interessi pubblici di cui è portatrice*

*l'amministrazione scolastica possa arrivare al punto di stabilire in maniera arbitraria e irragionevole, una distinzione gerarchica tra diverse categorie di aventi diritto, soltanto in relazione al rapporto di parentela con il lavoratore o, addirittura, in base all'età del soggetto portatore di handicap".*

Pertanto il decisum della su richiamata sentenza considera illegittima, in quanto genera una ingiustificata disparità di trattamento, la scelta fatta in sede di contrattazione collettiva che attribuisce valore diverso alla posizione di chi assiste un parente di I grado rispetto ad uno che assiste un familiare di II grado quasi a ritenere l'handicap di quest'ultimo meno "grave e bisognoso di tutela".

Non possono, dunque, ritenersi conformi al principio costituzionale di uguaglianza e non discriminazione, i criteri fondati sulla diversa valutazione delle categorie dei disabili o il grado di parentela o, peggio ancora, sul criterio della presumibile inferiore aspettativa di vita del congiunto disabile, da cui deriverebbe la legittimità della scelta di limitare la precedenza alla sola fase delle assegnazioni provvisorie.

In conclusione, poiché ad oggi l'orientamento prevalente della giurisprudenza è quello secondo cui la clausola pattizia di cui all'art. 13 comma 1, punto IV del CCNI mobilità, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità un familiare entro il terzo grado in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. n. 104/92, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento.

**c) Sussistenza dei requisiti giustificanti la tutela d'urgenza**

Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto sin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale riportata sulla invocata tutela ex art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92. per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza sia sulla lesione del Diritto alla salute sia sulla configurabilità della Disparità di trattamento posta in essere dalla PA.

Sul *Periculum in mora*, l'assegnazione della Ricorrente presso una sede lontana dal suo domicilio (Pietragalla) risulta in ogni caso assolutamente controindicata e lesiva.

Si rimarca ancora una volta il fatto che, come documentato, la Ricorrente è referente unica della nonna portatrice di handicap grave residente con lei e che, quindi, la sua assegnazione ad un Istituto distante da Pietragalla limiterebbe, se non proprio impedirebbe, la possibilità di poterla assistere fisicamente e moralmente. Ad oggi le sedi viciniori, anche in base alla tabella delle distanze dello stesso MIUR sono, anche alla luce della tabella dei pensionamenti pubblicata sul sito dell'USP, solo tre: due a Venosa ed una a Potenza. Una distanza maggiore comporterebbe forti disagi per la Prof.ssa Iacobuzio ed un immotivato pregiudizio del diritto costituzionale della nonna disabile all'assistenza in qualità di portatrice di handicap grave.

Da ultimo si vuol mettere nella giusta luce anche un altro aspetto significativamente rilevante: un trasferimento della Prof.ssa Iacobuzio ad anno scolastico già in corso comporterebbe seri problemi in merito alla continuità didattica, diritto garantito in questo caso in favore degli alunni ed in base al quale è sempre preferibile evitare il cambio di docente ad anno scolastico già iniziato.

**d) Istanza per Provvedimento inaudita altera parte ex art. 669 Sexies secondo comma C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento che intervenisse anche solo dopo un anno dalla presa di servizio della Ricorrente non potrebbe impedire, frattanto, il venir meno della continuità nell'assistenza da lei prestata in favore dell'anziana nonna affetta da handicap grave, con conseguenze assolutamente pregiudizievoli per la sua salute ed il suo benessere non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Prof.ssa Iacobuzio come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

**CHIEDE**

Che Ill.mo Giudice del Lavoro designando, voglia, a norma dell'art. 442 del c.p.c., fissare l'udienza di discussione della causa e così provvedere:

Preliminarmente disapplicare dell'art. 13, comma 1, lett. IV del CCNI nonché l'OM 11/2023 e, per l'effetto,

**IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

Ravvisati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento, da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001, quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.,

**DISPORRE** l'immediato riconoscimento in capo alla Prof.ssa Iacobuzio della precedenza ex art. 33 comma 5 della legge 104/1992 nei trasferimenti provinciali per l'anno scolastico 2023/2024

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti ritenuti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della Ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Nel Merito

- a) Dichiarare il diritto della Ricorrente a vedersi riconoscere la precedenza sui trasferimenti provinciali di cui all'art. 33, quinto comma, della L. 104/92 nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024 in ragione dell'assistenza prestata alla nonna convivente e disabile grave;
- b) Per l'effetto condannare Parte Resistente all'assegnazione della Ricorrente in uno degli Istituti dalla stessa indicata nella Domanda di trasferimento per la Scuola Secondaria di II grado nel rispetto delle tabelle di vicinorietà;
- c) Condannare altresì l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, nonché al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.

Salvis juribus.

Allegati come da separato indice.

Si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminato e che pertanto il valore del contributo unificato è pari ad € 259,00 .

Potenza 15.05.2023

**Avv. Antonio Giuseppe Galgano**

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669  
QUATER C.P.C. - ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE  
CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**PER**

La Prof.ssa Iacobuzio Maria Luisa, C.F. n **CBZMLS70T57G942W** residente in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato al Viale Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente Ricorso

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro – Legale rappresentante pro-tempore domiciliato in Roma e sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48

**- Resistente -**

**NONCHE' CONTRO**

Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza in persona del Dirigente pro-tempore Dottoressa Debora Infante sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48

**- Resistente -**

**NONCHE' CONTRO**

Tutti i Controinteressati iscritti alla Classe di Concorso A026 – Matematica Posto Normale che hanno proposto domanda di Trasferimento per la scuola secondaria di II grado e che si vedrebbero danneggiati dall'accoglimento del presente ricorso

**- Resistenti -**

**PREMESSO**

- Che il numero dei contro interessati necessari al fine di istaurare integralmente il contraddittorio è elevato comprendendo tutti gli iscritti alla Classe di Concorso A026 – Matematica Posto Normale che hanno proposto domanda di Trasferimento per la scuola secondaria di II grado;
- Che la notifica nei modi ordinari risulterebbe oltremodo onerosa sia visto il gran numero degli eventuali contro interessati sia la difficoltà nel reperire i loro nominativi e, conseguentemente, i loro domicili;
- Che la validità della notifica per pubblici proclami è da ritenersi eccessivamente onerosa e che, comunque, la sua regolarità è stata più volte disconosciuta dal Consiglio di Stato;
- Che il Giudice adito può autorizzare la notifica anche con il mezzo telematico consistente nella pubblicazione del Ricorso sul sito internet dell'Amministrazione chiamata in giudizio;

Tutto ciò premesso e considerato l'Istante nella veste di cui sopra

**CHIEDE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro di voler autorizzare la notifica per via telematica, tramite pubblicazione del Ricorso per intero o per estratto con annesso provvedimento giudiziale nell'apposita area tematica del MIUR dedicata alla pubblicazione dei Ricorsi da notificarsi per via telematica.

Con osservanza

**Avv. Antonio Giuseppe Galgano**